

#### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

#### ALLEGATO AL DECRETO N. 1585/DECA32 DEL 17.06.2021

# PSR 2014/2020 - DISPOSIZIONI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEL BANDO PER L'ANNUALITA' 2021 DELLA SOTTOMISURA 3.1

#### 1. Dotazione finanziaria

La disponibilità finanziaria del bando per l'annualità 2021 è pari a Euro 400.000,00.

Le risorse finanziarie stanziate per il bando sono così ripartite:

Dotazione	Priorità	Percentuali	Importo in Euro			
400,000,00	Alta	60%	240.000,00			
400.000,00	Bassa	40%	160.000,00			

E' fatta salva la facoltà di assegnare, con successivo decreto, ulteriori risorse al bando annualità 2021.

#### 2. Massimali di finanziamento

E' previsto un aiuto massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa. Nel caso di Beneficiario associato, il massimale è riferito ad ogni singola azienda agricola partecipante all'associazione e per la quale è richiesto il sostegno.

### 3. Requisiti di ammissibilità

La Sottomisura 3.1 sostiene l'accesso alla prima partecipazione ai regimi di qualità previsti dal PSR.

Per "prima partecipazione a un regime di qualità" si intende l'iscrizione per la prima volta (nuova adesione) dell'agricoltore al sistema dei controlli. Tale iscrizione si riferisce all'annualità in corso, oppure può essere avvenuta anche nei cinque anni precedenti, compresa l'annualità in corso.

Qualora la prima partecipazione sia avvenuta negli anni precedenti all'annualità di presentazione della domanda di sostegno (Annualità in corso - 2021), il periodo massimo di cinque anni (di sostegno) è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

In particolare, il bando del 2021 sarà finalizzato a finanziare i seguenti interventi:

- a) Prima adesione (1<sup>^</sup> annualità); in questo caso, il sostegno è richiesto per le adesioni ad un regime di qualità effettuate o da effettuarsi nel corso dell'anno 2021.
- b) Permanenza (2<sup>\(\)</sup>3<sup>\(\)</sup>4<sup>\(\)</sup>5<sup>\(\)</sup> annualità); il sostegno è richiesto per la permanenza, nell'annualità 2021, in un regime di qualità al quale si è aderito per la prima volta nelle annualità precedenti al 2020, ma non precedentemente al 2017, anche nel caso in cui, in detto periodo, non fosse stato richiesto/concesso il rimborso del contributo.









Con riferimento ai regimi previsti dal PSR:

- i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tenuto conto che lo Stato italiano non ha ancora riconosciuto detti regimi, gli stessi saranno ammissibili al sostegno a partire dal loro riconoscimento da parte dello Stato italiano. Sono esclusi i regimi facoltativi di certificazione prettamente aziendali e/o improntati alla sostenibilità ambientale come previsto dalla scheda di sottomisura del PSR;
- il Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna sarà ammissibile soltanto a partire dalla sua attivazione.

Possono accedere al sostegno, sia le singole imprese agricole e sia le associazioni di agricoltori previste dalla scheda di sottomisura del PSR che comprendono, anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità ammessi. I singoli agricoltori, in nome e per conto dei quali l'associazione presenta domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti per il beneficiario singolo.

Gli organismi di certificazione privati devono essere accreditati per la certificazione nel territorio italiano dall'Ente Italiano di Accreditamento – Accredia.

#### 4. Procedura di selezione delle domande

Gli aiuti sono concessi con procedimento "a sportello".

L'importo di Euro 240.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Alta in base al punteggio.

L'importo di Euro 160.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa in base al punteggio.

In caso di esaurimento delle risorse destinate alla classe di punteggio con Priorità Alta, le relative domande possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alla fascia di punteggio con Priorità Bassa.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alla fascia di punteggio con Priorità Bassa, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa in attesa di eventuali economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie della stessa fascia di punteggio. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, soltanto qualora la quota di risorse destinata alla fascia di punteggio con Priorità Alta non sia stata completamente utilizzata, in assenza di ulteriori domande da finanziare, dette risorse potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa sospese per mancanza di copertura finanziaria.

#### 5. Presentazione e istruttoria delle domande

La presentazione delle domande di sostegno per l'annualità 2021 potrà avvenire a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando fino alle ore 13,00 del 16.12.2021. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo SIAN dell'Organismo Pagatore ARGEA, raggiungibile dal seguente link: <a href="https://www.sian.it/portale-argea">https://www.sian.it/portale-argea</a>









La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Il richiedente, singolo o associato, nella stessa domanda di sostegno, può richiedere il contributo per un solo regime di qualità e per un solo tipo di intervento (prima adesione o permanenza).

Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno in relazione a diversi regimi di qualità cui intende aderire. Con particolare riferimento all'approccio collettivo, lo stesso agricoltore può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore.

Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della domanda di sostegno.

La domanda di pagamento è unica ed annuale, non sono previste domande di pagamento dell'anticipo e di SAL. La domanda di pagamento può essere presentata successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno fino al 30 settembre 2022 mediante il Sistema Informativo SIAN dell'Organismo Pagatore Argea.

Le spese ammissibili devono essere sostenute direttamente dal beneficiario e nei confronti dell'organismo di certificazione, essere relative all'anno solare 2021 e pagate entro la presentazione della domanda di pagamento. In caso di domande effettuate dalle associazioni di agricoltori per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione, pur riportando la specifica della singola spesa imputata al singolo agricoltore.

# 6. Varianti e proroghe

Sono ammissibili le seguenti varianti per la presente sottomisura:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio dell'organismo di controllo prescelto.

Il beneficiario può richiedere una proroga alla data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento non superiore a due mesi oltre la scadenza prefissata, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

#### 7. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, e altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso sia









accertata una inadempienza grave, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione con revoca del provvedimento concessivo ed eventuale recupero degli importi indebitamente erogati e, ai sensi dell'art. 35 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'Organismo pagatore applica le riduzioni e le esclusioni in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel D.M. 2588 del 10 marzo 2020 e nel presente decreto.

### Impegni:

# Intervento Prima adesione (1<sup>^</sup> annualità)

#### Beneficiario singolo

- aderire o mantenere l'adesione al regime di qualità nell'anno solare di presentazione della domanda di sostegno;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 settembre 2022, salvo proroghe.

  Beneficiario associato
- garantire l'adesione o il mantenimento dell'adesione, al regime di qualità indicato, degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno nell'anno solare di presentazione della domanda di sostegno;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 settembre 2022, salvo proroghe.

# Intervento Permanenza nel regime di qualità successiva alla prima adesione (2^/3^/4^/5^ annualità)

# Beneficiario singolo

- mantenere l'adesione al regime di qualità nell'anno solare di competenza;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 settembre 2022, salvo proroghe.
   Beneficiario associato
- garantire il mantenimento dell'adesione, al regime di qualità indicato, degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno, nell'anno solare di competenza;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 settembre 2022, salvo proroghe.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento verrà verificata l'effettiva partecipazione al regime di qualità per cui è stato richiesto il sostegno.

Pertanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni, comporta le seguenti riduzioni ed esclusioni:









# Beneficiario singolo

## Intervento di Prima adesione (1º annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata adesione/mantenimento al regime di qualità nell'anno solare	alto	alto	alto	Esclusione
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	Esclusione

# Intervento Permanenza nel regime (2^/3^/4^/5^ annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancato mantenimento dell'adesione nell'anno	alto	alto	alto	Esclusione
solare di competenza				
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	Esclusione

# Beneficiario associato (approccio collettivo) Intervento di Prima adesione (1<sup>^</sup> annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata adesione/mantenimento nel regime di qualità, nell'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno inferiore al 50%	basso	basso	alto	3%
Mancata adesione/mantenimento nel regime di qualità, nell'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno maggiore o uguale al 50% e inferiore al 100%	medio	medio	alto	10%
Mancata adesione/mantenimento nel regime di qualità, nell'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno pari al 100%	alto	alto	alto	esclusione
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	esclusione









Intervento di Permanenza nel regime (2^/3^/4^/5^ annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata permanenza nel regime di qualità,	basso	basso	alto	3%
nell'anno solare di competenza, di un numero di				
agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno				
inferiore al 50%				
Mancata permanenza nel regime di qualità,	medio	medio	alto	10%
nell'anno solare di competenza, di un numero di				
agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno				
maggiore o uguale al 50% e inferiore al 100%				
Mancata permanenza nel regime di qualità,	alto	alto	alto	esclusione
nell'anno solare di competenza, di un numero di				
agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno				
pari al 100%				
Mancata presentazione domanda di pagamento	alto	alto	alto	esclusione
entro i termini	ailu	ailu	ailu	esclusione

Per ciascuna inadempienza la percentuale di riduzione o di esclusione è stata calcolata applicando la media aritmetica dei punteggi per ogni livello di infrazione: Basso =1 punto, Medio =3 punti, Alto = 5 punti, secondo la seguente tabella:

Punteggio	Percentuale		
	di riduzione		
1,00<=x<3,00	3%		
3,00<=x<4,00	10%		
X=>4,00	100%		

L'Assessora Gabriella Murgia





